

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	36
Data della delibera	22-01-2026
Oggetto	Organizzazione
Contenuto	Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOS PATRIMONIO MOBILIARE
Direttore della Struttura	MUTOLO SABRINA
Responsabile del procedimento	MUTOLO SABRINA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A)	1	Elenco partecipate alla data del 31.12.2024
B)	2	Relazione partecipate alla data del 31.12.2024

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell'11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Viste altresì:

- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la delibera del Direttore Generale n. 1447 del 18.12.2024 di conferimento dell’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per anni 3;
- la delibera del Direttore Generale n. 1363 del 24.11.2022 di conferimento dell’incarico di Direzione della SOS Patrimonio Mobiliare all’ing. Sabrina Mutolo a decorrere dal 01.12.2022;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Considerato che, ai sensi del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni ivi compresi le aziende sanitarie non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni effettuano annualmente con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Dato altresì atto che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20 sopra citato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- b) non soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 T.U.S.P., e quindi mancata necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- c) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- d) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- e) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- f) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Rilevato che, per effetto dell'art. 2 comma 2 lett. 1 del D.lgs 175/2016, sono oggetto di razionalizzazione esclusivamente le società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitate, società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative) mentre tutte le altre forme giuridiche diverse da quelle societarie – quali le fondazioni, le associazioni, le istituzioni, le aziende speciali, i consorzi etc.. – non sono oggetto di razionalizzazione;

Considerato, pertanto, che la Fondazione Dopo di Noi, la Fondazione Santa Maria Nuova ed il Consorzio Metis (Consorzio “puro” ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile) non risultano, per quanto sopra esposto in merito alle forme giuridiche non societarie, assoggettabili alla disciplina del D.lgs 175/2016;

Dato atto, pertanto, che le partecipazioni oggetto di possibile razionalizzazione sono quelle sottoelencate:

- Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.
- Servizi Integrati Area Fiorentina s.p.a.

Vista la relazione, allegata sotto lett. B) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, a firma dell'ing. Sabrina Mutolo, Direttore della SOS Patrimonio Mobiliare, dalla quale si evince l'opportunità di mantenere le partecipazioni aziendali all'interno delle due Società sopra indicate;

Visto l'elenco allegato sotto lettera A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state inserite sia le partecipazioni detenute dall'Azienda ai sensi del D.lgs 175/2016 sia quelle non assoggettate a tale disciplina ma che svolgono comunque attività riconducibili al dettato dell'art. 4 del D.lgs 175/2016, ai fini di una maggiore trasparenza;

Ritenuto, dopo attenta valutazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Azienda, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di

gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, di non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società di cui all'all. A) alla presente deliberazione;

Richiamata la L. 241/1990 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" la quale all'art 5, comma 1 e 2, recita:

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

Considerato, pertanto, che in assenza di diversa individuazione, ai fini del presente atto il responsabile del procedimento è individuato nella figura del Dirigente proponente, ing. Sabrina Mutolo, nonché Direttore della SOS Patrimonio Mobiliare;

Preso atto che il Direttore della SOS Patrimonio Mobiliare, ing. Sabrina Mutolo, nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dalla medesima in qualità di Responsabile del Procedimento con il supporto dell'I.F. dott.ssa Roberta Giannetti;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, ing. Sergio Lami, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento;

Su proposta del Direttore della SOS Patrimonio Mobiliare, ing. Sabrina Mutolo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall'Azienda USL Toscana centro alla data del 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P, come riportato nel documento allegato sotto lettera A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di non procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni nelle società inserite nell'elenco all. A) in quanto, ai sensi dell'art. 4 co 2 let. a) e d) del T.U.S.P, trattasi di produzione di servizi di interesse generale ovvero di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente;
3. di trasmettere, ad opera del Responsabile del Procedimento, ing. Sabrina Mutolo, la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Azienda nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

5. di pubblicare sull'albo on line ai sensi dell'art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)